VERSANTE
Associazione Culturale

RIUNIONE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale dell'assemblea straordinaria dei Soci del 25.02.2021

L'anno 2021 il giorno 25 del mese di febbraio 2021 alle ore 21.00 presso la sede dell'Associazione Culturale Versante A.P.S. in Agugliano Via Molino n. 15 si è tenuta l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1. **Modifiche Statutarie per adeguamento al nuovo Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) e iscrizione al R.U.N.T.S. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i Signori:

1. **Guidi Francesca**
nata a Rimini (RN) il 10/12/1971, residente a Chiaravalle (AN), via Martiri della Libertà n. 12, cittadina italiana, codice fiscale GDUFNC71T50H294Z;
2. **Guidi Raffaella - con funzioni di Segretaria e Tesoriere**
nata a Milano il 21/11/1960, residente ad Agugliano (AN) in Via Molino n. 15, cittadina italiana, codice fiscale GDURFL60S61F205B;
3. **Carmela Marinucci**
nata a Venezia il 6/12/1959, residente a Falconara M.ma (AN) in via Italia n. 13, cittadina italiana, codice fiscale MRNCML59T46L736F
4. **Riccardini Maria**
nata a Ancona il 20 / 07 / 1954, residente ad Ancona, via Montesicuro, 2, cittadina italiana, codice fiscale RCCMRA54L60A271X;
5. **Serpilli Elisabetta – con funzioni di Vice Presidente**
nata a Ancona (AN) il 30/03/1987, residente in 2bis, Rue de la Haye, 57000 METZ (Francia), cittadina italiana, codice fiscale SRPLBT87C70A271J;
6. **Serpilli Fabio Maria – con funzioni di Presidente**
nato a Ancona (AN) il 23/01/1949, residente ad Agugliano (AN), Via Molino n. 15, cittadino italiano, codice fiscale SRPFMR49A23A271I;
7. **Serpilli Gisella Maria**
nata a Loreto (AN) il 24/02/1943, residente a Falconara M.ma (AN), Via Cesanelli n. 4, cittadina italiana, codice fiscale SRPGLL43B64E690F;
8. **Vico Massimo**
nato ad Ancona 8/10/1949, residente ad Ancona, Via Brecce Bianche, 37, cittadino italiano, codice fiscale VCIMSM49R08A271U.

Le presenze risultano anche dal presente verbale sottoscritto da tutti i partecipanti, conservato agli atti dell'Associazione.
L'assemblea è costituita in prima convocazione. Il Presidente, accertato e constatato la presenza dei soci sopra indicati e dell'intero Consiglio direttivo, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare.
Nessuno dei presenti opponendosi alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente verifica e constata, prende la parola e conferma agli associati che, con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 117/2017, cosiddetto "Codice del Terzo Settore", è necessario apportare alcune modifiche alla versione del precedente Statuto di VERSANTE A.P.S. approvato con verbale del giorno 15.02.2020 e registrato all'Agenzia delle Entrate in data 17.02.2020, al fine di poter presentare istanza di iscrizione al R.U.N.T.S. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
I presenti concordano e pertanto il Presidente passa alla lettura del nuovo statuto, aggiornato con le necessarie modifiche e integrazioni.

Nessuno chiedendo la parola, con il voto favorevole all'unanimità di tutti i soci presenti, l'assemblea

Delibera

1. di approvare quanto fin qui proposto dal Presidente e quindi di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale che si allega sotto la lettera "A" al presente verbale;

2. di autorizzare l'organo amministrativo a curare tutte le pratiche occorrenti per la registrazione dello Statuto sociale sopra citato presso l'Agenzia delle Entrate e l'iscrizione al R.U.N.T.S. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea si dichiara sciolta, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Guidi Francesca _____

Guidi Raffaella _____

Marinucci Carmela _____

Riccardini Maria _____

Serpilli Elisabetta _____

Serpilli Fabio Maria _____

Serpilli Gisella Maria _____

Vico Massimo _____

Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Jesi - DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI JESI

Atto reg.to il 5 MAR 2021 al n. 393

serie 3 per € 0 ( )

esente

per IL DIRETTORE TERRITORIALE

Aldo Mancini

"Firma su delega del Direttore Provinciale (Rosanna Ievagnillo)"

VERSANTE APS
Associazione Culturale
Via Molino, 15-60020 Agugliano (AN)
Poesia onesta
Cell. 335.8193657
associazioneversante@gmail.com

ALLEGATO "A"

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.)

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita ai sensi degli articoli 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o più brevemente "CTS") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione: **"VERSANTE A.P.S."**, d'ora in avanti denominata "*associazione*", con sede legale nel Comune di **Agugliano (AN) via Molino, 15** e con **durata indeterminata**.
L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal Codice Civile, e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria.
Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati, alla organizzazione e all'attività dell'associazione.

ART. 2
(Scopo, finalità, oggetto)

L'associazione si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.
L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, di produzione o scambio di beni o servizi.
L'associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi, **avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati**, delle seguenti attività di interesse generale:
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, con principale riguardo alla letteratura, valorizzando l'opera di scrittori di tutto il mondo senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili.
In particolare, l'associazione svolge le seguenti attività:
- favorire e organizzare concorsi e premi letterari;
- promuovere, organizzare e gestire corsi, seminari, stages, attività formative ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la cultura letteraria universale sia in lingua che in dialetto, sia tra gli adulti che tra gli studenti;
- svolgere attività editoriale letteraria, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione di periodici, riviste, giornali, testi, opere, informatico e audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'associazione;
- attivare iniziative culturali, anche in collaborazione con altri enti, associazioni o scuole.
In via secondaria e strumentale, l'associazione potrà svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse"

devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.
L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il **numero degli associati è illimitato**, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Ai sensi dell'art. 35, comma 3 CTS il numero degli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro associati non può superare il cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'associazione.
L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Chi intende essere ammesso come associato, dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi nonché alla normativa applicabile.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione di accoglimento della domanda.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno **il diritto** di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno **l'obbligo** di:
- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e la normativa;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato e recesso)

La qualifica di associato si perde per **morte, recesso o esclusione.**
L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L'associato potrà sempre recedere dall'associazione.
Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili, a qualsiasi titolo.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono **organi** dell'associazione:
- l'Assemblea degli associati (d'ora innanzi la "Assemblea");
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Presidente") e Vice-Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- Revisore dei conti (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

ART. 7
(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.
Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 associati.
La convocazione dell'Assemblea avviene da parte del Presidente mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, anche per email o messaggio scritto al telefono cellulare.
L'assemblea può essere tenuta anche mediante sistemi di audio/videoconferenza a condizione che sia consentito al presidente dell'Assemblea accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e sia consentito a tutti di partecipare, intervenire e interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano di età; in ulteriore subordine da altro associato su decisione dell'Assemblea. Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario verbalizzante.
L'Assemblea ha le seguenti **competenze inderogabili**:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.
Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare sull'ammissione e ~~l'esclusione~~ e sul recesso degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra cinque e nove, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.
I componenti il Consiglio Direttivo non possono ricoprire analoghi ruoli in altre associazioni o Enti aventi medesime finalità.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382, Codice civile riguardo alle cause d'ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2 Consiglieri o dall'Organo di controllo.
La convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima con avviso mediante posta elettronica contenente il luogo, la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Anche in assenza di convocazione, il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di tutti i consiglieri e dell'Organo di controllo ove nominato.
Il Consiglio Direttivo può essere tenuto anche mediante sistemi di audio/videoconferenza a condizione che sia consentito al Presidente accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e sia consentito a tutti di partecipare, intervenire e interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
(Presidente e Vice-Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Segretario, Tesoriere)

Il Segretario:
- coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per l'amministrazione dell'associazione;
- svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli Organi collegiali dell'associazione, fatta eccezione per quelle dell'organo di controllo;
- cura la tenuta del Libro verbali delle Assemblee degli Associati, del Consiglio Direttivo, dei Volontari.

Il Tesoriere:
- cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.
- La stessa persona può ricoprire contemporaneamente la carica di Segretario e Tesoriere.

ART. 11
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L'Organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.
I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

ART. 12
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.
Il Revisore dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.
Il Revisore è rieleggibile.

ART. 13
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 13, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Il bilancio d'esercizio potrà essere rappresentato da un rendiconto finanziario nel rispetto dei limiti di legge.

ART. 17
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con modalità concordate con il Consiglio Direttivo.

ART. 18
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.